



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 61/43 del 18.12.2018

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2018, ARTICOLO 11.

Indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'art.

11. Attuazione di un regime di aiuti in de minimis alle imprese per la valorizzazione delle preparazioni a base di carne della filiera suinicola.

1. Ambito e finalità

L'accordo di filiera con relativo programma potrà essere concluso nell'ambito della filiera suinicola al fine di valorizzare le preparazioni a base di carne di suini nati e allevati in Sardegna.

2. Accordi o programmi di filiera

Ai fini delle presenti disposizioni, per accordo o programma di filiera si intende l'accordo sottoscritto fra i soggetti della filiera suinicola, ed in particolare tra:

a) Fase dell'allevamento suinicolo – produzione primaria.

Aziende agricole del settore suinicolo (aziende zootecniche che allevano suini regolarmente registrati in base alla normativa) regolarmente iscritte alla CCIAA, singole o associate, aventi una sede operativa in Sardegna. Le aziende agricole che partecipano all'accordo di filiera devono garantire, singolarmente o anche unitariamente mediante l'accordo, tutte le fasi principali del processo di allevamento dei suini, dalla nascita fino alla destinazione al macello.

b) Fasi della prima lavorazione e/o della seconda trasformazione.

Operatori della trasformazione e commercializzazione della filiera suinicola (macelli, prosciuttifici e salumifici) regolarmente iscritti alla CCIAA, aventi una sede operativa in Sardegna. Rientrano in questa categoria tutte le imprese per le quali risulti, dall'oggetto sociale o dalla descrizione dell'attività svolta, che trasformano e commercializzano prodotti della filiera suinicola. Le imprese devono garantire, singolarmente o unitariamente mediante l'accordo, entrambe le fasi di prima e seconda trasformazione sino alle preparazioni a base di carne.

3. Caratteristiche degli accordi o dei programmi di filiera.

L'Accordo o programma di filiera contiene almeno i seguenti elementi:

- Soggetto capofila
- Altri soggetti partecipanti
- Obiettivi
- Azioni
- Durata dell'accordo o tempi di realizzazione
- Risultati che si intendono conseguire
- Obblighi/Impegni di tutti i soggetti partecipanti.

L'Accordo o programma di filiera deve soddisfare il requisito di rappresentatività di tutto il ciclo produttivo: presenza, tra i soggetti partecipanti, delle fasi della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione, come prima specificate al paragrafo 2, lettere a) e b).

L'Accordo o programma di filiera deve descrivere l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa e commerciale.

I risultati attesi devono essere descritti attraverso appropriati indicatori in termini di qualità dei prodotti, sostenibilità ambientale e rispetto del benessere animale.

Gli accordi potranno prevedere espressamente la presenza, tra i partecipanti, di aziende di allevamento che hanno aderito alla Misura 14 sul Benessere animale del PSR 2014-2020.

Gli accordi potranno prevedere azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, quali la messa a disposizione di dati aggregati, produttivi e di vendita, e di altre informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato, quali analisi economiche e indagini di mercato coordinate e rappresentative della filiera nel suo complesso.

Gli accordi potranno riguardare espressamente prodotti ottenuti in conformità a certificazioni facoltative di prodotto, aziendali e/o improntate alla sostenibilità ambientale rilasciate ai sensi di normative volontarie. Potrà altresì essere disciplinato un processo di armonizzazione dei metodi di certificazione volontaria al fine di rendere omogenee le modalità di produzione e fornitura del prodotto e garantire la rintracciabilità del prodotto finale.

Gli accordi potranno inoltre prevedere e descrivere la presenza di un sistema di certificazione di rintracciabilità dell'intera filiera.

Tutti i soggetti firmatari dell'accordo devono specificare il loro ruolo all'interno del programma e il relativo contributo al conseguimento dei risultati attesi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Devono essere altresì individuati nell'accordo gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto, ivi compresi gli obblighi e le modalità di conferimento/vendita e di acquisto del prodotto. Dovranno essere indicati i quantitativi minimi di prodotti primari, di prodotti semilavorati e di prodotti finiti che le imprese agricole e le imprese di trasformazione/commercializzazione cederanno e acquisteranno, per tutta la durata dell'accordo.

Deve essere inoltre illustrato il programma di spesa per la realizzazione delle azioni della filiera, evidenziando chiaramente quelle di cui si chiede il finanziamento (altre azioni potrebbero essere correlate, ma da realizzare o in via di realizzazione con altri strumenti finanziari). Deve essere specificata chiaramente la quota parte di attività, e la relativa spesa di cui si chiede il finanziamento, in capo a ciascun soggetto partecipante.

Per ciascun accordo di filiera, il finanziamento richiesto non può superare l'importo complessivo di euro 35.000,00 e devono altresì essere rispettati i massimali previsti per gli aiuti de minimis secondo quanto specificato al paragrafo 4.

L'adesione al programma di filiera dovrà essere improntata a criteri di trasparenza e pari opportunità tra i vari soggetti interessati.

L'Accordo dovrà avere durata non inferiore a 1 anno.

Gli accordi di filiera sono sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata.

Con il medesimo atto è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila.

Il capofila è individuato tra i soggetti partecipanti all'accordo di filiera. Il soggetto capofila, o mandatario, ha il compito di organizzare e coordinare l'intero progetto.

Esso provvede in particolare:

- a) alla presentazione dell'accordo o programma di filiera;
- b) al coordinamento generale delle attività ed ai rapporti con l'Amministrazione in tutte le fasi dell'iter istruttorio e, in caso di finanziabilità dell'accordo di filiera, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'accordo di filiera e con la struttura responsabile (ARGEA);
- c) a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione dell'Accordo di filiera e del relativo programma di spesa;
- d) a comunicare alla struttura responsabile (ARGEA) qualsiasi modifica all'accordo di filiera.

4. Regime di aiuto e dotazione finanziaria

Per le finalità di cui all'art. 11 comma 1, della L.R. n. 28/2018, in attuazione dell'art. 23, comma 1, lett.

b) della medesima legge regionale, è previsto un regime di aiuto che sarà attuato ai sensi:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Saranno ammesse a beneficiare del contributo le imprese che aderiscono ad un accordo o programma di filiera risultato finanziabile in applicazione ai principi di selezione previsti dalle presenti direttive.

Ai fini della determinazione del regime “de minimis” da applicare a ciascuna impresa beneficiaria, si precisa quanto segue:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013, invece, non si applica alla produzione primaria di prodotti agricoli, ma investe la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definite all'articolo 2 dello stesso regolamento. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno stato membro a un'impresa unica non può superare euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il bando pubblico per l'ammissione degli aiuti è adottato e pubblicato a cura di Argea Sardegna.

Le risorse finanziarie disponibili per il presente intervento ammontano a € 100.000,00.

Per ciascun accordo di filiera il finanziamento richiesto non può superare l'importo complessivo di euro 35.000,00.

L'intervento fornisce un sostegno attraverso incentivi a fondo perduto. L'intensità degli aiuti sarà del 80%.

5. Interventi e costi ammissibili

Il sostegno può essere richiesto per le seguenti spese ammissibili.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Spese ammissibili per la produzione primaria (Regolamento (UE) n. 1408/2013):

- a) Costi del materiale di consumo e spese del personale relativi alla realizzazione delle attività previste nell'accordo riguardanti l'adozione di pratiche in materia di:
- sostenibilità ambientale con particolare riguardo all'uso del suolo, dell'acqua, alle emissioni gassose nell'aria e allo smaltimento dei reflui zootecnici;
 - conservazione della biodiversità zootecnica e miglioramento genetico;
 - miglioramento del benessere animale rispetto alle ordinarie pratiche di allevamento (ad esclusione degli impegni compresi nella Misura 14.1 del PSR Sardegna 2014-2020).
- b) Costi per le consulenze esterne e altri servizi nelle stesse materie di cui sopra, nonché consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni facoltative di prodotto, aziendali e/o improntate alla sostenibilità ambientale rilasciate ai sensi di normative volontarie da organismi accreditati da ACCREDIA (certificazioni di sistemi di gestione qualità; certificazioni ambientali; certificazioni relative alla sicurezza alimentare, ecc.);
- c) Costi di adesione o mantenimento delle certificazioni di cui sopra.

Spese ammissibili per la trasformazione e commercializzazione (Regolamento (UE) n. 1407/2013):

Sono ammissibili i seguenti interventi in favore della trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle preparazioni a base di carne della filiera. In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) Costi del materiale di consumo e spese del personale relativi alla realizzazione delle attività previste nell'accordo riguardanti l'adozione di pratiche in materia di:
- sostenibilità ambientale con particolare riguardo all'uso dell'acqua, alle emissioni gassose nell'aria e allo smaltimento dei reflui zootecnici;
 - miglioramento del benessere animale rispetto alle ordinarie pratiche;
 - razionalizzazione e/o rafforzamento della fase di commercializzazione
- b) Costi per le consulenze esterne e altri servizi nelle stesse materie di cui sopra, nonché consulenze e servizi finalizzati a:
- conseguimento di certificazioni facoltative di prodotto, aziendali e/o improntate alla sostenibilità ambientale rilasciate ai sensi di normative volontarie da organismi accreditati da ACCREDIA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(certificazioni di sistemi di gestione qualità; certificazioni ambientali; certificazioni relative alla sicurezza alimentare, ecc.);

- realizzazione di analisi economiche e indagini di mercato sulla filiera per mezzo di soggetti o istituti specializzati.

- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti ed ampliarne gli sbocchi di mercato;

- attività di pubbliche relazioni per la promozione e valorizzazione della filiera e attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti e/o all'informazione sulle caratteristiche dei prodotti ottenuti dalla filiera e delle loro proprietà qualitative;

- azioni di promozione e pubblicità dei prodotti anche presso mercati o punti vendita, con lo scopo di incrementarne la commercializzazione. Le campagne promozionali possono essere rivolte ai consumatori e ad operatori economici quali la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, e il canale ho.re.ca.

- realizzazione di materiale promozionale e informativo.

c) Costi di adesione o mantenimento delle certificazioni di cui sopra.

L'IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.

È richiesta la rendicontazione dettagliata delle voci di spesa, coerenti col progetto approvato, con le relative fatture quietanzate munite di dichiarazione liberatoria e la documentazione di tracciabilità bancaria dei pagamenti effettuati. Non sono ammessi a rendicontazione pagamenti in contanti.

6. Verifica e valutazione degli accordi di filiera. Principi di selezione

Gli accordi di filiera, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata, devono essere preventivamente presentati ad Argea Sardegna per il tramite del Capofila entro il termine stabilito nel bando pubblico dell'Agenzia e sono soggetti a verifica di coerenza, dei contenuti e della forma, con gli elementi minimi previsti dalle presenti disposizioni, prima della presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari.

In allegato all'istanza presentata e sottoscritta dal Capofila devono essere trasmesse, già in questa fase, oltre all'accordo di filiera, le dichiarazioni de minimis di ogni singolo partecipante.

Qualora non sia soddisfatta anche una sola delle condizioni e caratteristiche degli accordi di filiera previste dalle presenti disposizioni, l'accordo sarà considerato non ammissibile a finanziamento.

Gli accordi ammissibili saranno valutati e selezionati in applicazione dei seguenti principi di selezione:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- L'accordo di filiera prevede la presenza, tra i partecipanti, di aziende di allevamento che hanno aderito alla Misura 14 sul Benessere animale del PSR 2014-2020.
- L'accordo di filiera prevede azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, quali la messa a disposizione di dati aggregati, produttivi e di vendita, e di altre informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato o analisi economiche e indagini di mercato coordinate e rappresentative della filiera nel suo complesso.
- L'accordo di filiera include prodotti ottenuti in conformità a certificazioni facoltative di prodotto, aziendali e/o improntate alla sostenibilità ambientale rilasciate ai sensi di normative volontarie.
- L'accordo di filiera prevede e descrive la presenza di un sistema di certificazione di rintracciabilità dell'intera filiera già esistente o che i partecipanti si impegnano a implementare.
- L'accordo di filiera ha una durata superiore ai 2 anni.
- Rappresentatività delle imprese agricole di produzione primaria partecipanti all'accordo di filiera in termini di numero di aziende e numero di capi.
- Partecipazione all'accordo di aziende di allevamento di suini di razza Sarda iscritti nei libri genealogici.

I criteri e punteggi in applicazione di ogni principio di selezione sono stabiliti nel bando pubblico di Argea Sardegna.

Sono finanziabili gli accordi di filiera utilmente collocati in graduatoria in base al punteggio e sino al completo utilizzo di tutte le risorse complessive disponibili.

L'esito dell'istruttoria dell'accordo di filiera viene comunicato al soggetto Capofila.

Le domande di aiuto potranno essere presentate esclusivamente da parte di partecipanti ad un accordo di filiera risultato finanziabile e solo dopo che il soggetto capofila ha ricevuto da parte di ARGEA la comunicazione relativa alla conclusione positiva della fase istruttoria.

7. Condizioni di ammissibilità e pagamento dell'aiuto

I beneficiari dell'intervento sono le imprese che aderiscono ad un accordo o programma di filiera risultato finanziabile.

In particolare, le imprese beneficiarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A.;
- b) avere una sede operativa in Sardegna;
- c) per le aziende agricole di produzione primaria, avere nell'oggetto sociale, l'allevamento suinicolo; per gli operatori della trasformazione e commercializzazione della filiera suinicola,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- avere nell'oggetto sociale la lavorazione/trasformazione della carne e/o la produzione e commercializzazione di preparazioni a base di carne di suini;
- d) aver aderito ad un accordo o programma di filiera conforme alle presenti direttive e risultato finanziabile;
- e) le aziende agricole di produzione primaria non devono avere ricevuto negli ultimi tre esercizi di riferimento aiuti in regime "de minimis", che cumulati all'aiuto in oggetto, superino la somma complessiva di euro 15.000,00 (Regolamento (UE) n. 1408/2013);
- f) le imprese della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli non devono avere ricevuto negli ultimi tre esercizi finanziari di riferimento aiuti in regime "de minimis", che cumulati all'aiuto in oggetto, superino la somma complessiva di euro 200.000,00 (Regolamento (UE) n. 1407/2013).

Non possono beneficiare della presente misura i soggetti che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Per accedere agli aiuti di cui alle presenti disposizioni, i beneficiari dovranno presentare domanda scritta di aiuto prima dell'avvio delle attività. Le domande di aiuto devono essere raggruppate e trasmesse ad ARGEA esclusivamente per il tramite del Capofila.

Le domande di aiuto dovranno riportare i seguenti elementi:

- dati del beneficiario;
- descrizione dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- importo del finanziamento pubblico richiesto.

Le domande di aiuto contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità del beneficiario e delle spese richieste, secondo quanto sarà specificato nel bando.

Tali domande devono essere riconducibili all'accordo di filiera approvato. L'importo complessivo delle domande di aiuto trasmesse dal Capofila non può superare l'importo del finanziamento previsto nell'accordo di filiera approvato.

Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

I contributi sono erogati secondo le procedure previste nel bando approvato da ARGEA.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento ad ARGEA unitamente ad idonea rendicontazione delle spese sostenute. Le imprese beneficiarie presentano altresì ad Argea Sardegna la documentazione attestante l'effettivo conferimento/vendita/acquisto del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'accordo di filiera.

8. Attuazione dell'aiuto e Procedure amministrative

L'Agenzia Argea Sardegna provvede all'attuazione del presente intervento, mediante l'emanazione di bando pubblico conforme alle norme di riferimento di cui sopra, la ricezione e l'istruttoria delle domande di aiuto, nonché provvede alla concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione ed alla loro erogazione, nel rispetto della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Ad Argea Sardegna, al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria, è demandata la produzione dell'opportuna modulistica, compreso fac-simile di accordo di filiera.

Ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e s.m.i. e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, ARGEA, in qualità di soggetto concedente gli aiuti, trasmette le relative informazioni alle banche dati RNA e Sian, e si avvale del Registro Nazionale Aiuti per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti.

Il bando pubblico contiene i termini, le risorse finanziarie e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento.